Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 8 - 2017

Verona, 27 settembre 2017

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

SOMMARIO

I testi integrali delle normative citate sono scaricabili sul sito www.apiverona.it nella sezione News A&S

NEWS AMBIENTE

ACQUE – Linee guida ISPRA acque sotterranee 3
ALBO RIFIUTI – Pubblicati i quiz per le verifiche idoneità del Responsabile Tecnico 3
ALBO RIFIUTI – Modifiche requisiti iscrizioni per categorie 1, 4 e 5, Del. 8/2017 4
ALBO RIFIUTI – Requisiti del Responsabile Tecnico, aggiornamenti 4
RIFIUTI, TERRE E ROCCE DA SCAVO – Riordino disciplina, DPR 120/2017 4
RIFIUTI – Criteri per la classificazione, ecotossicità, Reg. UE 2017/997 8
RIFIUTI/SOTTOPRODOTTI - Elenco produttori e utilizzatori dei sottoprodotti 9
SISTRI - Aggiornamento Sezione Documenti 12

NEWS SICUREZZA

RISCHIO INDUSTRIALE - Pubblicazione della traduzione delle Questions & Answers europee sulla Direttiva 2012/18/UE Seveso III 12
SICUREZZA LAVORO - Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro: pubblicato l'elenco dei soggetti abilitati 12

NEWS AREA TECNICA

COSMETICI – Aggiornamento normativa, Regolamento UE n. 2017/1413 13
COSMETICI – Aggiornamento normativa , vietato l'uso delle fragranze HICC, atranolo e cloratranolo, Reg. UE n. 2017/1410 13
MANGIMI – Aggiornamento normativa, Reg. UE n. 2017/1490 e 2017/1492 14
MARCATURA CE - Forni, piani cottura e cappe da cucina, riferimenti norme armonizzate 15
REACH/CLP – Modificato il Reg. 1907/2006/CE, aggiornamento sostante CMR 15

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA LAVORO - Impianti di climatizzazione: salute e sicurezza nelle attività di ispezione e bonifica 16

ACQUE – Linee guida ISPRA acque sotterranee

http://www.apiverona.it/acque-linee-guida-ispra-acque-sotterranee/

Fonte www.isprambiente.gov.it

Rese disponibili dall'ISPRA le Linee guida per la valutazione delle tendenze ascendenti e d'inversione degli inquinanti nelle acque sotterranee (DM 6 luglio 2016).

Il DM del 6 luglio 2016 modifica l'allegato 1 del D.lgs n. 152/2006. Esso richiede delle linea guida per valutare le tendenze ascendenti e l'inversione delle tendenze relative agli inquinanti nelle acque sotterranee.

Relativamente ai corpi sotterranei ritenuti "a rischio", è proposto l'utilizzo del *test non-parametrico di Mann-Kendall* per lo studio delle tendenze ascendenti di una serie temporale, quindi attraverso il metodo di Sen è stimato il valore della tendenza (coefficiente angolare) utile a determinare la significatività ambientale di tale trend.
Per la verifica dell'esistenza di un punto di inversione all'interno della serie temporale è proposto il test di Pettitt. Una volta adottata questa procedura alle singole stazioni di campionamento, sono indicati i criteri per attribuire lo status di tendenza significativa e duratura all'aumento, oppure lo status di inversione di tendenza, all'intero corpo idrico. Da ultimo è proposta una procedura semplificata da adottare per i corpi idrici definiti non a rischio.

ALBO RIFIUTI – Pubblicati i quiz per le verifiche idoneità del Responsabile Tecnico

http://www.apiverona.it/albo-rifiuti-pubblicati-i-quiz-per-le-verifiche-idoneita-del-responsabile-tecnico/

Fonte www.albonazionalegestoriambientali.it

Sono disponibili sul sito dell'Albo Nazionale Gestori ambientali
Www.albonazionalegestoriambientali.it i set completi dei Quiz delle Verifiche di idoneità del Responsabile Tecnico previste dall'art. 13 comma 1 D.M. 120/2014; art.2 Delibera del Comitato Nazionale n.6/2017.

Ai sensi dell'articolo 13 del Dm 120/2014 (Regolamento dell'Albo) l'idoneità del Responsabile Tecnico va attestata con una verifica iniziale della preparazione del soggetto e successivamente, con cadenza quinquennale, attraverso verifiche che garantiscano il necessario aggiornamento. In merito sono intervenute due Delibere sulla figura del RT, la n. 6 e la n.7 del 2017, rispettivamente sui requisiti previsti e sulle verifiche.

Detti quiz sono suddivisi nei moduli di cui all'allegato C della Delibera del Comitato Nazionale n.6 del 30/05/2017:

- Modulo Obbligatorio per tutte le categorie
- Modulo Specialistico. Raccolta e trasporto rifiuti per le categorie 1 - 4 – 5
- Modulo Specialistico. Categoria 8 - intermediazione e commercio rifiuti
- Modulo Specialistico. Categoria 9 - bonifica di siti
- Modulo Specialistico. Categoria 10 - attività di bonifica di beni contenenti amianto

ALBO RIFIUTI – Modifiche requisiti iscrizioni per categorie 1, 4 e 5, Del. 8/2017
http://www.apiverona.it/albo-rifiuti-modifiche-requisiti-iscrizioni-per-categorie-1-4-e-5-del-82017/

Resa disponibile dal Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali la Delibera n. 8 del 12 settembre 2017 contenente modifiche e integrazione alla deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016.

Con tale delibera ha apportato delle correzioni alla precedente Delibera n. 5 del 3 novembre 2016 (recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5) mediante la sostituzione di alcuni allegati di quest'ultima.

In particolare sono rivisti i requisiti minimi di personale per l'iscrizione delle imprese alla categoria 1 - raccolta e trasporto di rifiuti urbani; inoltre viene ridotta la portata minima richiesta per l'iscrizione delle imprese alle categorie 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) e 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi), classe F.

ALBO RIFIUTI – Requisiti del Responsabile Tecnico, aggiornamenti
http://www.apiverona.it/albo-rifiuti-requisiti-del-responsabile-tecnico-aggiornamenti/

Fonte CCIAA di Venezia, Sezione regionale del Veneto dell'Albo

La Sezione regionale del Veneto dell'Albo gestori ambientali ci segnala le seguenti novità:

Requisiti del Responsabile tecnico
Due recenti deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali (n. 6 e n.7 del 30 maggio 2017) ridisegnano i requisiti richiesti tra cui, principalmente, il sistema di verifica dell'idoneità del Responsabile tecnico, figura centrale del sistema Albo gestori ambientali, elemento imprescindibile per quasi tutte le categorie di iscrizione.
Le nuove disposizioni entreranno in vigore il prossimo 16 ottobre 2017.
In particolare viene abrogata la deliberazione n. 3 del 16 luglio 1999, che disciplinava i contenuti dei moduli formativi e le modalità di esecuzione dell'esame, ora aggiornati entrambi.

Le deliberazioni possono essere consultate nel sito http://www.albonazionalegestoriambientali.it/

Contatti
A far data dal 20 luglio 2017 cesseranno definitivamente i domini di posta elettronica col suffisso @ve.camcom.it. Essi devono essere sostituiti dal nuovo suffisso **@dl.camcom.it**

Per contattare la Segreteria della Sezione regionale del Veneto dell'Albo gestori ambientali sarà pertanto necessario scrivere ad albo.smaltitori**@dl.camcom.it** , mentre per contattare l'Ufficio unico regionale ambiente si dovrà scrivere all'indirizzo ambiente**@dl.camcom.it**

RIFIUTI, TERRE E ROCCE DA SCAVO – Riordino disciplina, DPR 120/2017
http://www.apiverona.it/rifiuti-terre-e-rocce-da-scavo-riordino-disciplina-dpr-1202017/

Fonte ARPA Veneto

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2017 il Decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2017, n. 120 contenente il "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164."

Con tale decreto, in vigore il 22 agosto u.s., viene riordinata la disciplina di gestione delle terre e rocce da scavo (TRS) qualificate come sottoprodotti. E' abrogata la normativa precedente (DM n. 161/2012, art. 184-bis, comma 2-bis, dlgs 152/2006, artt. 41, comma 2 e 41bis dl n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 98/2013).

Per i piani/comunicazioni già approvati/inviati prima del 22.08.17 (entrata in vigore della norma) resta valida la normativa previgente, per quelli ancora in corso il proponente può presentare entro 180 giorni il Piano di Utilizzo delle Terre (PUT) ai sensi della nuova normativa.

Il nuovo provvedimento, oltre ad introdurre modifiche per quanto riguarda il deposito temporaneo delle terre qualificate rifiuti, l'utilizzo nel sito di produzione di terre non qualificate rifiuti, nonchè la gestione delle terre e rocce in siti di bonifica, prevede che il produttore delle terre e rocce da scavo invii ad ARPAV una dichiarazione relativa alle caratteristiche dei materiali da scavare secondo le modalità definite all'art. 21.

Le terre e rocce da scavo sono suddivise in 3 diverse tipologie in base ai cantieri di provenienza: grandi dimensioni (>6000 mc) che riguardano opere in VIA/AIA; piccole dimensioni (<6000 mc) comprese anche opere in VIA/AIA; grandi dimensioni per opere non assoggettate a VIA/AIA.
Per i grandi cantieri sottoposti a VIA/AIA va inviato il PUT all'autorità competente sull'opera ed all'ARPA, per via telematica, almeno 90 gg prima dell'inizio dei lavori, e comunque prima della conclusione dell'eventuale procedimento di VIA o AIA; per i cantieri di piccole dimensioni e per i grandi non soggetti a VIA/AIA va inviata almeno 15 gg prima dell'avvio dei lavori, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a Comune ed ARPA.

La Regione del Veneto ha fornito indicazioni sulle modalità per la compilazione e l'invio delle dichiarazioni nei due casi possibili:

- utilizzo del materiale di scavo al di fuori del cantiere di produzione (Circolare n. 353596 del 21/8/2017)
- riutilizzo del materiale nello stesso sito di produzione (Circolare n. 127310 del 25/3/2014 con allegato il Modello di autocertificazione).

Le differenze sostanziali dal punto di vista operativo rispetto alla normativa precedente, con particolare riguardo alle opere non soggette a VIA/AIA, riguardano i seguenti aspetti:

- La trasmissione della documentazione va fatta oltre che ad ARPAV anche al comune del luogo di produzione 15 giorni prima dell'inizio delle attività di scavo.
- La modulistica da utilizzare per la dichiarazione (Allegati 6 e 8) è modificata ed integra alcune informazioni rispetto a quella già in vigore in Regione; in via temporanea e vista la corrispondenza dei contenuti della modulistica precedentemente in uso (Modello 1 e 2), fino ad avvenuto aggiornamento dell'applicativo web gestito da ARPAV alle nuove disposizioni normative, per la predisposizione delle dichiarazioni potrà essere ancora utilizzata la modulistica regionale.
- Il set analitico di base per l'accertamento dei requisiti di idoneità prevede, oltre ai parametri già previsti dalle istruzioni operative di ARPAV, anche cobalto, mercurio e amianto (quest'ultimo nel caso in cui sia stata riscontrata la presenza di materiale di riporto).
- Nel caso di terre e rocce provenienti da scavo in roccia la verifica analitica è fatta previa porfirizzazione dell'intero campione.
- In presenza di materiali di riporto, in quantità inferiore al 20% in peso (allegato 10), il materiale deve essere sottoposto a test di cessione (art. 4).
- Per quanto riguarda la numerosità di campioni da analizzare in base alle caratteristiche dell'intervento si continua a far riferimento alle istruzioni operative di ARPAV (mentre per le opere in VIA/AIA si fa riferimento all'Allegato 2 del DPR).
- Il riutilizzo in processo produttivo è possibile solo nel caso in cui il processo preveda la produzione di prodotti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce (Allegato 4).

- La modifica sostanziale della dichiarazione ai sensi dell'art. 4 andrà inviata 15 giorni prima della gestione delle terre e rocce da scavo; nel caso in cui la modifica riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo può essere effettuata al massimo due volte.
- Tempistica: 1 anno, salvo il caso in cui il sito di riutilizzo preveda delle tempistiche superiori; la proroga è possibile solo una volta per un massimo di 6 mesi.
- Documento di trasporto: esiste una nuova modulistica definita dall'Allegato 7 (scarica il Documento di trasporto)
- Riutilizzo in sito: la norma prevede obbligatoriamente la verifica della non contaminazione ai sensi dell'allegato 4 quindi in maniera analoga al caso del riutilizzo fuori sito; non è prevista modulistica specifica e quindi si continua ad utilizzare quella già in vigore in regione Veneto; il non accertamento dell'idoneità del materiale comporta la gestione delle terre come rifiuti (art. 24, c.6).

L'applicativo web
Le dichiarazioni, per essere pienamente rispondenti a quanto richiesto dalla normativa, devono essere compilate utilizzando l'applicativo web dedicato.
Effettuato l'accesso, è necessario registrarsi, procedere con la compilazione della scheda ed infine confermare e stampare (su file o su carta) la dichiarazione.

A chi inviare le dichiarazioni?
- *Riutilizzo dei materiali di scavo al di fuori del cantiere di produzione.* Le dichiarazioni devono essere inviati all'indirizzo terrerocce@pec.arpav.it e agli indirizzi PEC dei comuni di competenza. I moduli devono essere inviati in formato file pdf firmato digitalmente o stampato e firmato su carta e poi scansionato.
- *Completo riutilizzo dei materiali di scavo nello stesso sito di produzione.* Il modello di autocertificazione deve essere inviato solamente all'indirizzo PEC del comune in cui ricade il sito di produzione.

Nel caso in cui il produttore delle terre provveda all'accertamento del rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione in relazione alla destinazione d'uso del sito di utilizzo dovranno essere seguite le istruzioni operative definite da ARPAV.

La mappa per consultare i dati
A partire da novembre 2015, i dati relativi ai risultati delle analisi eseguite per la gestione delle terre e rocce da scavo, sono utilizzati per aggiornare la mappa dall'applicativo ed il relativo database.
Nella mappa è possibile visualizzare anche le unità fisiografiche e deposizionali del Veneto, aree omogenee per contenuto in metalli pesanti, che sono state descritte nella pubblicazione edita da ARPAV Metalli e metalloidi nei suoli del Veneto. Nella mappa queste unità sono rappresentate da aree di sfondo caratterizzate da colori differenti. Cliccando sul colore utilizzando il tasto info viene visualizzato il nome dell'unità e i valori di fondo relativi.
I dati raccolti dal 2010 e fino a dicembre 2014 sono consultabili dalla mappa accessibile dal riquadro a destra; non appena completata la migrazione di tutti i dati nel nuovo sistema sarà attiva solo la mappa accessibile dall'applicativo.

Sul sito ARPA del Veneto
http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/suolo/faq-su-terre-e-rocce-da-scavo#1
sono disponibili le seguenti FAQ su Terre e rocce da scavo, le risposte alle domande più frequenti
- **Quali sono i materiali da scavo interessati dal DPR 120/2017?**
- **Cosa si intende per normali pratiche industriali?**
- **Tra le destinazioni a processo produttivo può essere compreso anche il conferimento ad impianto di vagliatura inerti?**
- **Quali sono i limiti quantitativi che comportano diversi obblighi per la gestione?**
- **Quando è necessario fare le analisi della terra da scavare?**
- **Le attività di scavo e di utilizzo per cui si presenta la dichiarazione devono già essere autorizzate?**

- **In quale momento dell'iter di approvazione del progetto dell'intervento che prevede lo scavo deve essere presentata la dichiarazione?**
- **Cosa fare in caso di superamento dei limiti attribuibile a fondo naturale?**
- **Nel caso tra i materiali di scavo si sia riscontrata la presenza di materiali di riporto quali accertamenti è necessario fare ai fini del loro riutilizzo?**
- **Come si fa a dimostrare che non è contaminato il materiale scavato che deve essere interamente riutilizzato in cantiere? A chi deve essere comunicato che il materiale non è contaminato?**
- **A chi deve essere inviata la dichiarazione?**
- **La dichiarazione richiede un'approvazione?**
- **Se non si conosce la destinazione finale del materiale di scavo si può indicare nella dichiarazione solo il sito di deposito intermedio?**
- **Se il materiale scavato viene riutilizzato completamente all'interno dello stesso cantiere nel quale è stato scavato è necessario compilare ed inviare la dichiarazione?**
- **Se non invio la dichiarazione all'ARPAV perché riutilizzo tutto il materiale nel cantiere di produzione devo inviare i risultati delle analisi?**
- **Nella dichiarazione è possibile indicare l'indirizzo dell'area di riutilizzo con numero foglio e mappale (dati catastali) qualora si tratti di terreni agricoli?**
- **Nella dichiarazione cosa si deve indicare come "periodo di utilizzo"?**
- **Quale documentazione è necessaria per il trasporto del materiale di scavo?**
- **Come deve essere inviata la dichiarazione obbligatoria per il riutilizzo fuori cantiere dei materiali di scavo prevista dall'art. 21 del DPR 120/2017?**
- **Se i lavori di scavo in un cantiere sono iniziati prima del 22 agosto 2017 ed è stata effettuata l'indagine ambientale, i campionamenti e la compilazione dei MOD1 e 2 secondo quanto previsto dalla normativa all'epoca vigente; considerato che lo scavo è stato effettuato e si sta procedendo alla fine dei lavori, è necessario compilare ed inviare ad ARPAV la Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo ai sensi dell'art. 7 del DPR 120/2017 in luogo del MOD 2 di cui alla precedente normativa?**
- **Per i lavori con carattere di urgenza il proponente può presentare la dichiarazione successivamente allo scavo e prima di riutilizzare il materiale di scavo?**
- **Quando possono iniziare i lavori di movimentazione delle terre e rocce?**
- **Sono possibili delle modifiche rispetto a quanto dichiarato nella dichiarazione di utilizzo?**
- **ARPAV può richiedere chiarimenti o integrazioni?**
- **ARPAV deve effettuare controlli?**
- **Nel caso l'intervento di scavo sia previsto nell'ambito di un miglioramento fondiario è sufficiente presentare la dichiarazione per procedere con l'esecuzione dei lavori?**
- **Una fornace può ritirare argilla proveniente da scavo, per la produzione di manufatti, con valori delle concentrazioni soglia di contaminazione compresi tra colonna A e B (in genere il parametro che supera i valori della colonna A è l'Arsenico) ? Se sì deve avere qualche particolare autorizzazione?**
- **Un vivaio, può ritirare terreno da scavo con valori CSC entro colonna A da utilizzare per la futura realizzazione di giardini presso i propri clienti (non ancora determinati) ? In caso affermativo come deve essere compilata la dichiarazione? Il proponente deve indicare che il materiale verrà riutilizzato in un processo produttivo indicando i dati della sede del vivaio?**
- **Può essere conferito terreno da scavo (valori entro colonna A) ad un privato che necessita di pochi metri cubi di materiale per la sistemazione del proprio giardino? In caso affermativo come deve essere compilata la dichiarazione non avendo questo tipo di intervento alcun titolo autorizzativo?**
- **Se ho intenzione di avviare le terre da scavo a smaltimento come rifiuto devo inviare la dichiarazione ai sensi dell'art. 21 del DPR 120/2017?**

- **Se ho del materiale di scavo in deposito temporaneo riferibile a specifici permessi di scavo e richiesta di deposito temporaneo sul quale sono state eseguite le analisi, posso avviarlo a riutilizzo ai sensi dell'art. 21 del DPR 120/2017?**
- **Attraverso la nuova procedura online, è sufficiente la compilazione / validazione / approvazione online della pratica, oppure se è necessario comunque inviare anche una posta certificata con la dichiarazione firmata e scannerizzata in pdf?**
- **È richiesto il re-invio della dichiarazione solo qualora le variazioni apportate al progetto originale comportino variazioni nei volumi di scavo o anche per modifica di altri requisiti e condizioni?**
- **In caso di riutilizzo nello stesso sito di produzione dove nel raggio di 300 e 400 m ho la presenza di due analisi (da vostro database), posso utilizzarle per dimostrare la non contaminazione?**
- **Le analisi eseguite su terre e rocce da scavo per un piano di lottizzazione o PUA possono essere utilizzate successivamente anche per gli scavi di fondazione nei singoli lotti?**
- **Nell'ambito della richiesta del permesso a costruire il comune mi chiede di consegnare anche la dichiarazione per la gestione delle terre e rocce da scavo. Come faccio ad indicare nella dichiarazione gli estremi del titolo autorizzativo se ancora non ho ottenuto il permesso?**

RIFIUTI – Criteri per la classificazione, ecotossicità, Reg. UE 2017/997

http://www.apiverona.it/rifiuti-criteri-per-la-classificazione-ecotossicita-reg-ue-2017997/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 14.6.2017 serie L n. 150 il Regolamento UE 2017/997 DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 2017 che modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» .

Con tale regolamento, che **si applica a decorrere dal 5 luglio 2018**, l'allegato III della direttiva 2008/98/CE è così modificato:

1) la voce relativa alla caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» è sostituita dalla seguente:
«HP 14 «Ecotossico»:rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

Sono classificati come rifiuti pericolosi di tipo HP 14 i rifiuti che soddisfano una delle condizioni indicate di seguito:

— I rifiuti che contengono una sostanza classificata come sostanza che riduce lo strato di ozono con il codice di indicazione di pericolo H420 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), se la concentrazione di tale sostanza è pari o superiore al limite di concentrazione dello 0,1 %.

[c(H420) ≥ 0,1 %]

— I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità acuta per l'ambiente acquatico con il codice di indicazione di pericolo H400 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. A tali sostanze si applica un valore soglia dello 0,1 %.

[Σ c (H400) ≥ 25 %]

— I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico 1, 2 o 3 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411 o H412 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 1 (H410) moltiplicata per 100, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 2 (H411) moltiplicata per 10, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 3 (H412), è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411 o H412 si applica un valore soglia dell'1 %.[100 × Σc (H410) + 10 × Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25 %]

— I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico 1, 2, 3 o 4 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411, H412 o H413 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411, H412 o H413 si applica un valore soglia dell'1 %.

[Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %] dove: Σ = somma e c = concentrazioni delle sostanze.

(*)Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).»;

2) la nota sotto la voce relativa all'HP 15 è soppressa.

Si ricorda che il legislatore italiano, in attesa che l'Europa indicasse le condizioni di attribuzione della caratteristica HP14 ai rifiuti, ha stabilito che la caratteristica di pericolo HP 14 va attribuita applicando i criteri fissati per le materie della classe 9 dell' ADR (A*ccord Dangereuses Route,* l'accordo europeo per i trasporti internazionali di merci pericolose su strada) con codice di classificazione M6 (UN 3082 materie pericolose per l'ambiente acquatico, liquide) e M7 (UN3077 Materie pericolose per l'ambiente acquatico, solide).

La Commissione Europea con il suddetto nuovo Regolamento 2017/997 ha così definito i criteri per la classificazione dei rifiuti nel caso di ecotossicità quindi di attribuzione della caratteristica HP 14, prevedendo un periodo transitorio per adeguarsi alle nuove regole. Pertanto fino al 5 luglio 2018 in Italia rimarrà valido il riferimento all'ADR.

RIFIUTI/SOTTOPRODOTTI - Elenco dei produttori e degli utilizzatori dei sottoprodotti
http://www.apiverona.it/rifiutisottoprodotti-elenco-dei-produttori-e-degli-utilizzatori-dei-sottoprodotti/

Fonte CCIAA Verona

L'art. 4 del decreto 264/2016 prevede l'istituzione da parte della Camere di commercio di un elenco accessibile telematicamente al quale possono iscriversi i produttori e utilizzatori di sottoprodotti senza alcun onere. L'iscrizione non è obbligatoria.

L'elenco rappresenta piuttosto uno strumento di trasparenza e di conoscenza, volto a facilitare gli scambi dei sottoprodotti; la possibilità di gestire un residuo quale sottoprodotto e non come rifiuto non dipende in alcun modo, nè in positivo nè in negativo, dalla iscrizione.

L' Elenco dei sottoprodotti può definirsi quindi un contenitore delle generalità degli operatori interessati a cedere o acquistare residui produttivi da impiegare, utilmente e legalmente, nell'ambito della loro attività, con finalità conoscitiva e di mera facilitazione degli scambi.

Dal 12 giugno u.s. è disponibile l'applicazione che consente l'iscrizione alle singole imprese dal portale www.elencosottoprodotti.it accedendo con firma digitale. Sul Portale è possibile consultare liberamente l'elenco dei sottoprodotti.

Il decreto prevede che le imprese possano caratterizzare i sottoprodotti generati o utilizzati attraverso schede tecniche contenenti una serie di informazioni. Le schede tecniche, quando l'operatore scelga di avvalersene, devono essere vidimate presso la Camera di commercio con le medesime modalità previste per i registri di carico scarico.

Tutte le informazioni sull'elenco dei sottoprodotti/ Elenco Produttori e Utilizzatori di Sottoprodotti

Sulla Gazzetta ufficiale del 15 febbraio 2017 è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264, Regolamento recante Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti. Il Regolamento intende indicare alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e quindi la sussistenza dei requisiti sostanziali per la qualificabilità di un residuo come sottoprodotto e non come rifiuto.

I residui sono sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore dimostra che, non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo primario del ciclo produttivo, sono destinati ad essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi.

A tal fine, in ogni fase della gestione del residuo, è necessario fornire la dimostrazione che sono soddisfatte una serie di condizioni tra le quali la certezza dell'utilizzo e l'assenza di ulteriori trattamenti diversi dalla normale pratica industriale.

I criteri indicativi forniti dal Regolamento non hanno carattere esclusivo (come riporta l'articolo 4 c.2), essendo sempre ammessa "la possibilità di dimostrare, con ogni mezzo ed anche con modalità e con riferimento a sostanze ed oggetti diversi da quelli precisati nel (...) decreto, o che soddisfano criteri differenti, che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non è un rifiuto, ma un sottoprodotto", fermo restando l'obbligo di rispettare i requisiti di impiego e di qualità previsti dalle pertinenti normative di settore.

L'articolo 5 chiarisce che il requisito della certezza dell'utilizzo è dimostrato dal momento della produzione del residuo fino al momento dell'impiego dello stesso ed evidenzia alcune modalità di prova tra le quali l'esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori, dai quali si evincano le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dei sottoprodotti, alle relative modalità di utilizzo ed alle condizioni della cessione.

In mancanza della documentazione contrattuale, il requisito della certezza dell'utilizzo e l'intenzione di non disfarsi del residuo sono dimostrati mediante la predisposizione di una scheda tecnica contenente le informazioni riportate in allegato al D.M., necessarie a consentire l'identificazione dei sottoprodotti dei quali è previsto l'impiego e l'individuazione delle caratteristiche tecniche degli stessi, nonché del settore di attività o della tipologia di impianti idonei ad utilizzarli.

L'articolo 10 del Regolamento prevede che per favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti, le Camere di commercio territorialmente competenti istituiscono un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti che viene reso pubblico e consultabile su una sezione dedicata del sito internet della Camera di commercio o di un sito internet dalla stessa indicato. L'elenco non introduce un requisito abilitante per i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti ma ha finalità conoscitiva e di mera facilitazione degli scambi.

La qualifica di un materiale come sottoprodotto, dunque non rifiuto, prescinde dalla iscrizione del produttore o dell'utilizzatore nel suddetto elenco, essendo di carattere oggettivo e legata alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Pertanto, l'iscrizione nell'elenco del produttore o dell'utilizzatore, di per sé, non è sufficiente a qualificare un residuo come sottoprodotto e, d'altra parte, la mancata iscrizione non comporta l'immediata inclusione del residuo nel novero dei rifiuti.

Vidimazione delle schede tecniche/Bollatura e vidimazione libri e registri
Nell'ambito delle competenze assegnate al Registro delle Imprese, la Camera di Commercio effettua, in sostituzione ed in alternativa al notaio, la numerazione e bollatura dei libri sociali, delle scritture contabili e di altri libri e registri di imprese iscritte o di altri soggetti comunque iscrivibili (associazioni, O.N.L.U.S., associazioni sportive dilettantistiche, associazioni tra professionisti, ecc.).

Competente alla bollatura è la Camera di Commercio nella cui provincia è ubicata la sede legale del richiedente, anche se non iscritto nel Registro delle Imprese.
Per le imprese plurilocalizzate, è competente l'ufficio del Registro delle Imprese presso il quale è iscritta la sede principale, e, per la bollatura dei libri relativi alle sedi secondarie, anche l'ufficio ove è ubicata la sede secondaria. Per la bollatura dei formulari per il trasporto dei rifiuti e per la bollatura dei registri di carico/scarico rifiuti è competente anche l'ufficio del Registro delle Imprese ove è ubicata l'unità locale interessata dalla gestione dei rifiuti stessi.

Per le informazioni di dettaglio relative alle competenze ed alle formalità relative alle vidimazioni dei libri e registri effettuate dalla Camera di Commercio di Verona siete pregati di consultare il documento Guida alla Bollatura. Per la vidimazione dei Formulari dei Rifiuti (FIR) si prega di prendere nota delle specifiche disposizioni riassunte nell'avviso all'utenza.

Per la vidimazione del registro di carico/scarico rifiuti, che deve essere vidimato presso la Camera di Commercio territorialmente competente, così come per le schede tecniche dei sottoprodotti (di cui all'articolo 5, comma 6 del D.M n. 264 emanato il 13/10/2016 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) é previsto il solo pagamento di diritti di segreteria.
Per quanto riguarda i costi delle pratiche di vidimazione, è possibile consultare il documento di Riepilogo dei Costi. Per richiedere la bollatura è necessario presentare i libri/registri assieme al modulo L2 e dimostrare di aver pagato sia la tassa di concessione governativa, nella misura prevista dalla legislazione vigente, sia i diritti di segreteria dovuti alla Camera di Commercio, allegando l'attestazione di versamento sul C/C postale.

IMPORTANTE: ricordando che eventuali moduli incompleti non saranno accettati dall'ufficio, si riportano alcune avvertenze per la corretta compilazione del modulo L2

- chi presenta il modello, che può essere anche un incaricato dell'impresa, deve indicare le proprie generalità, ovvero cognome, nome ed estremi di un documento di identità
- deve essere riportata l'esatta indicazione del codice fiscale, del numero REA e della sede dell'impresa per la quale si richiede la vidimazione di libri/registri
- nella sezione "libro o scrittura" vanno elencati, uno per ogni riga prevista, i libri/registri di cui si chiede la bollatura, con l'indicazione dei numeri di pagina

Estremi per il pagamento dei Diritti di Segreteria
I Diritti di Segreteria, da versare nella misura prevista dalla normativa vigente, possono essere versati:

- tramite bollettino di C/C Postale sul **conto corrente postale n. 212373** intestato alla Camera di Commercio I.A.A. di Verona - Causale obbligatoria "**VIDIMAZIONE LIBRI/REGISTRI**".L'attestazione di avvenuto versamento andrà allegata al modulo L2 al momento della presentazione della richiesta;
- direttamente allo sportello attraverso **pagamento POS**. In questo caso verrà rilasciata all'utente una ricevuta di avvenuto versamento dei diritti di segreteria.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti.

SISTRI - Aggiornamento Sezione Documenti
http://www.apiverona.it/sistri-aggiornamento-sezione-documenti-2/

Nella Sezione Manuali e Guide è stato pubblicati il documento:

PROCEDURA PER IL TRACCIAMENTO DELLE MACERIE DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 (Ver. 1.0 del 12 luglio 2017)

pubblicato a seguito di approvazione ed autorizzazione con DD prot. RINDEC-2017-0000117 del 21 luglio 2017.

NEWS SICUREZZA

RISCHIO INDUSTRIALE - Pubblicazione della traduzione delle Questions & Answers europee sulla Direttiva 2012/18/UE Seveso III.
http://www.apiverona.it/rischio-industriale-pubblicazione-della-traduzione-delle-questions-answers-europee-sulla-direttiva-201218ue-seveso-iii/

Fonte Ministero Ambiente

Disponibile on-line la traduzione in italiano, predisposta dall'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale), delle "Questions & Answers" sulla direttiva 2012/18/UE – Seveso III, edite nel mese di marzo 2016 dalla Commissione europea. Il documento riporta le risposte ai quesiti formulati in ambito europeo in merito all'applicazione delle disposizioni della direttiva, elaborate dalla Commissione europea in consultazione con gli Stati membri.

Il lavoro, effettuato dall' ISPRA su incarico del Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale del D.Lgs.105/2015, costituisce un utile strumento per semplificare l'accesso ai contenuti della direttiva Seveso III, e in particolare ai quesiti emersi in fase di attuazione della direttiva al fine di sensibilizzare coloro i quali sono impegnati nella gestione degli impianti industriali in Italia all'adozione di una politica di prevenzione del rischio maggiormente attenta e consapevole.

SICUREZZA LAVORO - Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro: pubblicato l'elenco dei soggetti abilitati
http://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-verifiche-periodiche-delle-attrezzature-di-lavoro-pubblicato-lelenco-dei-soggetti-abilitati/

Fonte Ministero Lavoro

Con il Decreto direttoriale del 20 settembre 2017 è stato adottato il Quattordicesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto interministeriale 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il Decreto si compone di cinque articoli:

- all'articolo 1 (Rinnovo delle iscrizioni nell'elenco dei soggetti abilitati) è rinnovata l'iscrizione per i soggetti che hanno tempestivamente e regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione di cui al D.I. 11.04.2011 ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria;
- all'articolo 2 (Variazione delle abilitazioni) sono apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso, sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti;
- all'articolo 3 (Proroga delle iscrizioni nell'elenco dei soggetti abilitati) è disposta un'ulteriore proroga di 60 giorni per i soggetti in scadenza al 18 settembre 2017, la cui istruttoria è tuttora in corso e in vista della prossima riunione della Commissione già fissata per il 25 e 26 settembre 2017;
- all'articolo 4 (Elenco dei soggetti abilitati) è specificato che con il Decreto si adotta l'elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il Decreto del 9 settembre 2016;
- all'articolo 5 (Obblighi dei soggetti abilitati) sono riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.

L'elenco adottato in allegato al Decreto - "Elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all'Allegato VII del Decreto legislativo n. 81/2008" -sostituisce integralmente il precedente elenco adottato con il decreto del 9 settembre 2016.

NEWS AREA TECNICA

COSMETICI – Aggiornamento normativa, Regolamento UE n. 2017/1413

http://www.apiverona.it/cosmetici-aggiornamento-normativa-regolamento-ue-n-20171413/

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. 203 serie L del 4 agosto 2017 il Regolamento del 3 agosto 2017 n. 1413 che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici.

Con tale regolamento viene vietato l'uso del colorante ossido di zinco nei cosmetici che possano comportare un'esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione, in quanto l'ossido di zinco non rivestito e nella sua forma non-nano è sicuro se utilizzato come colorante nei cosmetici per applicazione cutanea.

Tale vietato vige dal 24 agosto u.s.

COSMETICI – Aggiornamento normativa , vietato l'uso delle fragranze HICC, atranolo e cloratranolo, Reg. UE n. 2017/1410

http://www.apiverona.it/cosmetici-aggiornamento-normativa-vietato-luso-delle-fragranze-hicc-atranolo-e-cloratranolo-reg-ue-n-20171410/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. 202 serie L del 3 agosto 2017 il Regolamento del 2 agosto 2017 n. 1410 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici.

Il provvedimento, in vigore dal 23 agosto u.s., modifica la normativa comunitaria che regolamenta la produzione dei prodotti cosmetici introducendo le seguenti tre sostanze (si tratta di fragranze allergizzanti che hanno causato il maggior numero di casi di allergie da contatto negli ultimi anni), nell'elenco di quelle vietate nei prodotti cosmetici:

- sostanza 3 e 4-(4-idrossi-4-metilpentil)cicloes-3-ene-1-carbaldeide (HICC); numero CAS 51414-25-6/ 31906-04-4/; numero CE 257-187-9/ 250-863-4/
- sostanza 2,6-diidrossi-4-metil-benzaldeide (atranolo); numero CAS 526-37-4
- sostanza 3-cloro-2,6-diidrossi-4-metil-benzaldeide (cloratranolo); numero CAS 57074-21-2

Viene inoltre abrogata, salvo entro determinati limiti, una sostanza nell'elenco di quelle il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, la voce 79 dell'allegato III del regolamento:

- sostanza 3 e 4-(4-idrossi-4- metilpentil)cicloes- 3-encarbaldeide (HICC); numero CAS 51414-25-6/ 31906-04-4; numero CE 257-187-9/ 250-863-4 (la cancellazione decorre dal 23 agosto 2021)

A decorrere dal 23 agosto 2019 non sono immessi sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti una o più delle sostanze vietate dal presente regolamento.

A decorrere dal 23 agosto 2021 non sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti una o più delle sostanze vietate dal presente regolamento.

MANGIMI – Aggiornamento normativa, Reg. UE n. 2017/1490 e 2017/1492
http://www.apiverona.it/mangimi-aggiornamento-normativa-reg-ue-n-20171490-e-20171492/

Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 22 agosto 2017 i Regolamenti UE n. 1490 e n.1492 del 21 agosto 2017, in vigore dall'11 settembre u.s.

In particolare il Regolamento 1490/2017 consente l'impiego di cinque sostanze autorizzate in precedenza nei mangimi destinati a tutte le specie animali e ha autorizzato due nuove.

Viene infatti riconfermata l'autorizzazione, sino all'11 settembre 2027, per l'impiego dei composti di manganese (cloruro manganoso tetraidrato, ossido manganoso, solfato manganoso monoidrato, chelato di manganese di amminoacidi idrato e chelato di manganese di idrato di glicina). Viene inoltre autorizzato l'utilizzo del chelato di manganese di idrolizzati proteici e dell'idrossicloruro di manganese. L'autorizzazione non comprende l'impiego di dette sostanze nell'acqua potabile.

Il Regolamento 1492/2017 permette l'impiego del colecalciferolo come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.

Viene riconfermata l'autorizzazione, sino all'11 settembre 2027, per l'impiego del colecalciferolo nei mangimi destinati a tutte le specie animali, secondo le condizioni ivi stabilite, classificandole nella categoria additivi nutrizionali e al gruppo funzionale vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite. L'autorizzazione non riguarda l'impiego delle sostanze in questione nell'acqua di abbeverata.

MARCATURA CE - Forni, piani cottura e cappe da cucina, riferimenti norme armonizzate
http://www.apiverona.it/marcatura-ce-forni-piani-cottura-e-cappe-da-cucina-riferimenti-norme-armonizzate/

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. 267 serie C dell'11 agosto 2017 la Comunicazione UE n. 2017/C 267/01 contenente i riferimenti delle norme armonizzate Cen e Cenelec relative all'etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico e alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e cappe da cucina per uso domestico.

Si ricorda che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni relative alla progettazione ecocompatibile i forni per uso domestico (compresi quello integrati nelle cucine), i piani di cottura per uso domestico e le cappe da cucina elettriche per uso domestico, anche se venduti per scopi non domestici.

Restano esclusi gli apparecchi alimentati da fonti di energia diverse da quella elettrica e dal gas; gli apparecchi che offrono una funzione di riscaldamento a microonde; i forni di piccole dimensioni; i forni portatili; i forni ad accumulo di calore; i forni riscaldati a vapore, come funzione di riscaldamento primario; i bruciatori a gas coperti nei piani cottura; gli apparecchi di cottura per uso in ambienti esterni; gli apparecchi progettati per essere utilizzati unicamente con gas appartenenti alla terza famiglia (propano e butano); le griglie.

Sono altresì soggetti alle norme sull'etichettatura energetica le cappe da cucina elettriche a uso domestico anche se vendute per scopi non domestici, ad esclusione dei forni alimentati da fonti diverse dall'energia elettrica e dal gas; che offrono una funzione di "riscaldamento a microonde"; di piccole dimensioni; portatili; ad accumulo di calore; che utilizzano il vapore come funzione primaria di riscaldamento; progettati per essere utilizzati unicamente con gas appartenenti alla terza famiglia (propano e butano).

REACH/CLP – Modificato il Reg. 1907/2006/CE, aggiornamento sostante CMR
http://www.apiverona.it/reachclp-modificato-il-reg-19072006ce-aggiornamento-sostante-cmr/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea serie L 224 del 31 agosto 2017 il Regolamento (UE) 2017/1510 della Commissione, del 30 agosto 2017, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze CMR (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione).

La modifica si è resa necessaria in quanto i Regolamenti n. 605/2014, 2015/1221 e 2016/1179 avevano aggiornato le classificazioni delle sostanze CMR.

Sono state inserite o modificate alcune voci relative ad alcune sostanze nelle appendici 2, 4, 5 e 6 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Il Regolamento entra in vigore il 20 settembre 2017, ad eccezione di alcune voci per le quali l'entrata in vigore è posticipata al 1° marzo 2018 (parallelamente alle analoghe disposizioni del regolamento "Clp" 1272/2008/Ce).

In particolare l'applicazione è spostata al 1° marzo 2018 per i paragrafi 1, 2 e 3 dell'allegato in toto, e parzialmente per il paragrafo 4, lettera a), dell'allegato solo per le seguenti sostanze: bisfenolo A; [fenolo, dodecil-, ramificato]; [fenolo, 2-dodecil-, ramificato]; [fenolo, 3-dodecil-, ramificato]; [fenolo, 4-dodecil-, ramificato]; [fenolo, (tetrapropenil) derivati]; clorofacinone (ISO); coumatetralil (ISO); difenacum (ISO); flocoumafen (ISO); ottaborato di disodio anidro; ottaborato di disodio tetraidrato; bromadiolone (ISO); difetialone; [acido perfluorononan-1-oico, e i suoi sali di sodio e ammonio]; dicicloesilftalato e triflumizolo (ISO).

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA LAVORO - Impianti di climatizzazione: salute e sicurezza nelle attività di ispezione e bonifica
http://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-impianti-di-climatizzazione-salute-e-sicurezza-nelle-attivita-di-ispezione-e-bonifica/

Fonte www.inail.it

Si segnala la pubblicazione Inail disponibile on line relativa agli “Impianti di climatizzazione: salute e sicurezza nelle attività di ispezione e bonifica”.

Detta pubblicazione fornisce informazioni utili a prevenire infortuni e malattie professionali correlabili alle attività di ispezione e sanificazione degli impianti di climatizzazione che richiedono una adeguata gestione per non diffondere negli ambienti inquinanti (possono essere di vario tipo, polveri, microrganismi patogeni, allergeni, agenti chimici ecc) .

Promuove inoltre comportamenti sicuri e il corretto utilizzo di attrezzature e dispositivi di protezione per le eventuali fonti di rischio per gli operatori che devono effettuare operazioni di manutenzione e pulizia .

Link alla pubblicazione